



Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è
modificata come segue:

Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso
2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la
produzione di vino

Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui
all'allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165².

Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici nonché relative limitazioni
Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all'allegato II parte VI nu-
mero 3 del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l'allegato 3b.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 31 ottobre 2012, cpv. 7

⁷ Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg e per il pollame giovane,
è prorogato fino al 31 dicembre 2025.

¹ RS 910.181

² Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che
autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i
relativi elenchi, GU L 253 del 16 luglio 2021, pag. 45–47.

II

¹ Gli allegati 1–3 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 3b è sostituito dalla versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie relative alla modifica del

¹ Sino al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:

a. lecitine (E322) e cera di carnauba (E903) di cui all'allegato 3 parte A ottenute da materie prime biologiche;

b. farina di semi di carrube (E410), gomma di guar (E412), gomma arabica (E414), gomma di gellano (E418) e glicerolo (E422) di cui all'allegato 3 parte A non ottenuti da produzione biologica;

c. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all'allegato 3 parte B numero 1 ottenuta da materie prime biologiche.

² I prodotti biologici possono essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2023 secondo le disposizioni previgenti dell'allegato 3 parte C. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

Allegato 1
(art. 1 e 16 cpv. 5)

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso

N. 1 e 2

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione	Descrizione, requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
<i>La voce «Feromoni» è sostituita dalla voce seguente:</i>	
Feromoni e altri semiochimici	Solo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, compresi i sistemi di dosaggio ad aerosol, per esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura

2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi

Designazione	Descrizione, requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
<i>La voce «Cerevisane» è sostituita dalla voce seguente:</i>	
Cerevisane e altri prodotti a base di frammenti cellulari di microorganismi	

Allegato 2

(art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati*N. 2.2.*

Designazione	Descrizione, requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati**2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale**

Le voci «Borlande ed estratti di borlande» e «Acido umico, acido fulvico» sono sostituite dalle voci seguenti:

Borlande ed estratti di borlande

Escluse le borlande con sali ammoniacali

Acido umico, acido fulvico

Esclusivamente ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o dal trattamento dell'acqua potabile.

Allegato 3
(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A, parte B n. 1 e parte C

Parte A:

Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
<i>Le voci «E 322 Lecitine», «E 401 Alginato di sodio», «E 410* Farina di semi di carrube», «E 412* Gomma di guar», «E 414* Gomma arabica», «E 417 Gomma di tara», «E 418 Gomma di gellano», «E 422 Glicerolo» e «E 903 Cera di carnauba» sono sostituite dalle voci seguenti:</i>			
E 322*	Lecitine	Ammesse Soltanto se di produzione biologica	Ammesse soltanto per prodotti lattiero-caseari Soltanto se di produzione biologica
E 401	Alginato di sodio	Ammesso	Soltanto per prodotti lattiero-caseari e insaccati a base di carne
E 410*	Farina di semi di carrube	Ammessa Soltanto se di produzione biologica	Ammessa Soltanto se di produzione biologica
E 412*	Gomma di guar	Ammessa Soltanto se di produzione biologica	Ammessa Soltanto se di produzione biologica
E 414*	Gomma arabica	Ammessa Soltanto se di produzione biologica	Ammessa Soltanto se di produzione biologica
E 417	Gomma di tara	Ammessa soltanto come addensante Soltanto se di produzione biologica	Ammessa soltanto come addensante Soltanto se di produzione biologica
E 418	Gomma di gellano	Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile Soltanto se di produzione biologica	Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile Soltanto se di produzione biologica

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 422	Glicerolo	<p>Ammesso soltanto per estratti vegetali e aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse</p> <p>Soltanto di origine vegetale</p> <p>Soltanto se di produzione biologica</p>	<p>Ammesso soltanto per aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse</p> <p>Soltanto di origine vegetale</p> <p>Soltanto se di produzione biologica</p>
E 903	Cera di carnauba	<p>Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; ammessa soltanto come agente di rivestimento conservante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è stata sottoposta a un trattamento mediante freddo estremo (in virtù dell'all. 7 n. 46 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019³ concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali)</p> <p>Soltanto se di produzione biologica</p>	Non ammessa

³ RS 916.201

Parte B:**Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente****1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente**

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
<i>Le voci «Cloruro di calcio», «Carbone attivato» e «Cera di carnauba» sono sostituite dalle voci seguenti:</i>		
Cloruro di calcio	AmMESSo soltanto come coagulante	AmMESSo soltanto per la fabbricazione di insaccati a base di carne
Carbone attivato	AmMESSo	AmMESSo
Cera di carnauba	AmMESSa soltanto come di- staccante Soltanto se di produzione biologica	Non amMESSa

Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni
Alghe Arame (<i>Eisenia bicyclis</i>) sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati	
Alghe Hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>) sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati	
Corteccia di Pau d'Arco (<i>Handroanthus impetiginosus</i>) («lapacho»)	Utilizzo solo nel kombucha e nelle miscele di erbe per tisane
Budelli	Ottenuti da materie prime naturali di origine animale o vegetale
Gelatina	Ottenuta da specie animali diverse dal suino
Sali minerali del latte (in polvere o liquidi)	Solo in caso di utilizzo come sostituti parziali o integrali del cloruro di sodio date le proprietà organolettiche
Pesci e altri animali acquatici selvatici sia non trasformati sia sotto forma di prodotti ottenuti dalla loro lavorazione	Ottenuti solo da pesca sostenibile Solo se non disponibili animali d'acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti

Allegato 3b
(art. 3c)

Atti normativi dell'Unione europea sull'agricoltura biologica

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/1693, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1.

Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio, nella versione come da GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2017/2393, GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.

Anziché il Regolamento (CE) 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni si applica il Regolamento (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/565, GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1.

Anziché il Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), si applica il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2017/2393, GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.

Allegato 7
(art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Parte B lett. 1-3

Parte B: Additivi per alimenti per animali

Tutti gli additivi sottostanno ai requisiti posti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴ sugli alimenti per animali. Le categorie e i gruppi funzionali corrispondono a quelli di cui agli allegati 2 e 6.1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁵ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale.

Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti:

Codice	Categoria/ gruppo funzio- nale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
--------	--------------------------------------	----------	------------------------------------

Aggiungere prima della voce «Ferrocianuro di sodio»:

E 412	1	Farina di semi di guar	
-------	---	------------------------	--

Gruppo funzionale: k) additivi per l'insilamento

Codice	Categoria/ gruppo funzio- nale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1k	Enzimi, microorganismi	
E236	1k	Acido formico	Ammessi per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione
E237	1k	Formiato di sodio	
E280	1k	Acido propionico	
E281	1k	Propionato di sodio	

⁴ RS 916.307

⁵ RS 916.307.1

Categoria 2: Additivi organolettici*Gruppo funzionale: b) aromatizzanti*

Codice	Categoria/ gruppo funzio- nale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
--------	--------------------------------------	----------	------------------------------------

Aggiungere prima della voce «Sostanze aromatizzanti»:

2b		<i>Castanea sativa Mill.: estratto di legno di castagno</i>	
----	--	---	--

Categoria 3: Additivi nutrizionali*Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite*

Codice	Categoria/ gruppo funzio- nale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
--------	--------------------------------------	----------	------------------------------------

Aggiungere prima della voce «Vitamine e provitamine»:

3a		Betaina anidra	Soltanto per animali monogastrici Soltanto di origine naturale, se disponibile di origine biologica
----	--	----------------	--

